SENATO DELLA REPUBBLICA

2ª COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

GIOVEDÌ 2 DICEMBRE 1954

(13ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente ZOLI

INDICE

Disegno di legge:

« Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione dell'istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie » **(797)** (*D'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Discussione ed approvazione):**

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 115, 116
MERLIN, *relatore* 115
NACUCCHI 116
ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia* 116
SPALLINO 116
ZELIOLI LANZINI 116

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Agostino, Azara, Cemmi, Corsini, Gavina, Magliano, Merlin Umberto, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Piola, Ravagnan, Romano Antonio, Spallino, Zelioli Lanzini e Zoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Leone e Pellegrini sono sostituiti rispettivamente dai senatori Giustarini e Asaro.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Rocchetti.

SPALLINO, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri: « Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione dell'istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (797) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Guadalupi ed altri: « Proroga del termine previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione dell'istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere la assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

MERLIN, *relatore*. Data la semplicità della legge, riferisco brevemente. È un vecchio argomento del quale la Commissione già si è occupata sotto un altro riflesso.

Con la legge 24 dicembre 1949, n. 983, gli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che avevano un ruolo particolare, furono immessi nel ruolo generale dei cancellieri, con notevole beneficio. Naturalmente si sono previste delle cautele, ammettendo coloro che risultassero capaci ed in possesso del prescritto titolo di studio. A coloro che possedevano il titolo di studio era accordato un certo lasso di tempo per presentare la domanda di passaggio di ruolo; quelli che non avevano il titolo di studio, in forza dell'articolo 6, potevano presentare la domanda dopo dieci anni dall'ingresso in carriera ed entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della suddetta legge.

Il tempo decorso dall'entrata in vigore della legge farebbe credere che tutti abbiano avuto modo di presentare la domanda, ma poichè esiste questo disegno di legge di iniziativa parlamentare, che è stato approvato all'unanimità dalla Commissione della Camera, è da ritenere che ancora un certo numero di persone possa usufruire della proroga proposta.

Propongo quindi alla Commissione l'approvazione del disegno di legge.

ROCCHETTI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole a questo disegno di legge. È vero che esso si applicherà solamente ad otto persone; ma è anche vero che senza questa proroga le dette persone avrebbero un trattamento ingiustificato rispetto agli altri, perchè per loro non varrebbe la disposizione della legge del 24 dicembre 1949.

SPALLINO. Mi dichiaro contrario al disegno di legge. Si è sempre deplorato il sistema di fare leggi *ad personam* e gli aiutanti hanno già avuto in loro favore altre leggi.

Se noi introduciamo un precedente di questo genere, cioè una legge a favore di otto persone sia pure meritevoli della nostra considerazione, qualsiasi cittadino che per una qualsiasi ragione risulti escluso da un beneficio di legge, avrà diritto di pretendere dal Parlamento una legge particolare.

ZELIOLI LANZINI. Mi associo alle considerazioni del senatore Spallino.

NACUCCHI. Dichiaro di essere pienamente favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo alla discussione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il termine di cinque anni, previsto dall'articolo 6 della legge 24 dicembre 1949, n. 983, per la presentazione della istanza da parte degli aiutanti delle cancellerie e segreterie giudiziarie per ottenere l'assunzione nel ruolo dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie (gruppo *B*), è prorogato di altri cinque anni.

(*È approvato*).

Art. 2.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge si farà fronte con i normali stanziamenti sul bilancio del Ministero di grazia e giustizia.

(*È approvato*).

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

La seduta termina alle ore 10,30.

Dott MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.